

proposta di regolamento n. 5/12

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 15 febbraio 2012

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 recante: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del

Servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, recante: 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative'".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE".**

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 2 bis".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2 bis)

1. Dopo l'articolo 2 del r.r. 2/2004, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Servizio di salvataggio)

1. I titolari delle strutture balneari garantiscono il servizio di salvataggio, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima, almeno nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre. Il servizio è altresì garantito, nei giorni festivi e prefestivi, dal secondo sabato di maggio alla seconda domenica di settembre. Il servizio di salvataggio ha inizio alle ore dieci e termina alle ore diciotto.

2. Per esigenze motivate e con riferimento a tratti di litorale specifici, i Comuni possono, d'intesa con l'Autorità Marittima, derogare alle fasce orarie di cui al comma 1.

3. I Comuni possono stabilire periodi e fasce orarie più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

4. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima.

5. I titolari delle strutture balneari posizionano, in corrispondenza degli accessi all'arenile, appositi cartelli redatti almeno in italiano, inglese e francese, contenenti i periodi e gli orari in cui è garantito il servizio di salvataggio. Sui tratti di arenile destinati alla fruizione libera i cartelli sono posizionati dai Comuni.

6. Sui tratti di arenile destinati alla fruizione libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano, inglese e francese, indicanti la mancanza del servizio stesso. La

distanza tra ogni cartello non deve essere superiore a centocinquanta metri.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 2/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'Autorità Marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento.”.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004 sono abrogati.